

Cosa cambia con i nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale che prenderanno il posto degli Studi di settore

Isa, ecco la pagella dei contribuenti

Patrizia Clementi

Tra le novità che quest'anno accompagnano la dichiarazione dei redditi vanno citati gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità), il nuovo strumento di verifica dell'attendibilità fiscale che debuta in sostituzione degli Studi di Settore, destinati al graduale pensionamento.

Gli ISA sono disciplinati dall'articolo 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e, come già gli Studi di Settore, riguardano anche gli enti non commerciali che svolgono attività commerciali per le quali il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha elaborato lo specifico Indice.

Come si legge nella Scheda di lettura predisposta dal Servizio Studi del Parlamento in occasione della conversione in legge del decreto 50, l'istituzione di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale ha tre obiettivi: favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte del contribuente, migliorare la collaborazione tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, utilizzando forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.

Gli ISA sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta (precisamente otto) e, attraverso una serie di indicatori, mirano a verificare la “normalità” e la “coerenza” delle dichiarazioni fiscali in modo da identificare il grado di affidabilità fiscale di ciascun contribuente espresso in una scala da 1 a 10; al di sopra di una determinata soglia di affidabilità viene riconosciuto al contribuente il diritto di usufruire di alcuni benefici premiali.

La dichiarazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Indici deve essere resa attraverso la compilazione del Modello ISA che è parte integrante del Modello Redditi 2019; i modelli ISA approvati e le relative istruzioni sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Per verificare se è stato approvato il Modello ISA relativo all'attività esercitata è sufficiente fare una ricerca con il codice ATECO nella Tabella 1 allegata alle “Istruzioni Parte Generale”; per fare qualche esempio: nel Modello AG04S rientra la gestione di sale cinematografiche e teatrali, nel Modello AG10S sono compresi i codici ATECO delle attività scolastiche di ogni ordine e grado, nel Modello AG11S sono inclusi i quelli dei servizi sanitari ospedalieri e ambulatoriali, nel Modello AG37U si trova il codice ATECO dei bar (compresi quelli delle parrocchie).

Gli enti interessati. Gli ISA si applicano ai soggetti che svolgono come “attività prevalente”, una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un ISA e che non presentano una causa di esclusione.

Come precisano le Istruzioni per “attività prevalente” si intende l'attività dalla quale deriva, nel corso del periodo

d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi. Va precisato che per gli enti non commerciali l'“attività prevalente” va identificata nell'ambito delle attività commerciali esercitate.

Le cause di esclusione. Sono esclusi dall'applicazione degli ISA:

- i contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta,

- i contribuenti che dichiarano ricavi di ammontare superiore a 5.164.569 euro,

- gli Enti del Terzo Settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 117/2017,

- le organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 86 del D.Lgs. 117/2017,

- le Imprese Sociali di cui al D.Lgs. 112/2017,

- i contribuenti (persone fisiche) che si avvalgono del regime forfetario e del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i contribuenti che si determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari; tra questi soggetti dovrebbero rientrare le associazioni che adottano il regime forfetario previsto dalla L. 398/1991 e gli enti non commerciali che adottano quello di cui all'articolo 145 del D.P.R. 917/1986,

- le società cooperative, le società consortili e i consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e le società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi,

- contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati; questi soggetti pur non applicando l'ISA, sono tenuti alla compilazione del relativo modello, comprensivo del prospetto multiattività, per la sola acquisizione dati.

È inoltre motivo di esclusione il trovarsi in periodo di non normale svolgimento dell'attività; tra le ipotesi riconducibili a questa situazione che le Istruzioni ricordano è che possono interessare gli enti non commerciali si possono citare l'interruzione dell'attività per l'intero periodo d'imposta a causa della ristrutturazione dei locali nei quali viene esercitata l'attività e la cessione in affitto dell'unica azienda.

Applicazione dell'ISA. I contribuenti ai quali si applicano gli ISA sono tenuti a compilare il Modello relativo alla propria attività composto da un quadro nel quale riportare i dati strutturali dell'attività (come quelli sul personale dipendente e sui locali in cui si svolge l'attività) e quelli contabili. L'applicazione degli ISA necessita anche di ulteriori informazioni contenute nelle banche dati dell'Agenzia delle entrate ed accessibili a ciascun contribuente nel proprio cassetto fiscale (ad esempio dati relativi ai componenti di reddito come ricavi, rimanenze, spese per lavoro dipendente e dati relativi ai redditi dei periodi precedenti).

Tramite il *software* ISA il contribuente, dopo aver inserito i valori delle variabili contabili ed extracontabili, verifica la propria posizione rispetto alle risultanze dell'applicazione degli ISA. Il *software* fornisce, in particolare, indicazioni relative al punteggio dell'ISA e ai punteggi dei singoli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.

Al contribuente che consegue un basso indice di affidabilità è consentita la possibilità di aumentare il risultato conseguito indicando ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili, in modo da migliorare il proprio profilo di affidabilità ed evitare gli effetti negativi (con un indice fino al 6 si rientra tra i contribuenti a rischio di evasione fiscale che potrebbero quindi essere individuati tra quelli da assoggettare ai controlli dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza) e/o accedere al regime premiale.

Questa operazione, naturalmente, non è fiscalmente neutra: infatti i componenti positivi aggiunti rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP e determinano un corrispondente maggior volume d'affari ai fini IVA; ai fini di tale imposta agli ulteriori corrispettivi si applica – tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette o soggette a regimi speciali – l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni dei beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

Sui maggiori importi dichiarati non verranno applicate sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previste per il versamento a saldo delle imposte sui

redditi, compresa la facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto.

Il regime premiale. Se, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, si ottiene un indice di affidabilità almeno pari ad 8 sono riconosciuti alcuni benefici fiscali.

Per i contribuenti con livello di affidabilità almeno pari a 8 è previsto:

- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti (non superiore 50.000 euro annui per l'IVA, maturati nel 2019, e a 20.000 euro per imposte dirette e IRAP, maturati nel 2018);

- l'esonero dal visto di conformità sulla compensazione del credito IVA infrannuale (non superiore a 50.000 euro per i primi 3 trimestri del 2020);

- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità (o della prestazione della garanzia) sulla richiesta di rimborso del credito IVA annuale 2019 (o del credito IVA infrannuale maturato nei primi 3 trimestri del periodo di imposta 2020, per un importo fino a 50.000 euro all'anno);

- l'anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento sia con riferimento alle imposte sui redditi e dell'IRAP che in riferimento all'IVA.

Se il livello di affidabilità è almeno pari a 8,5, è prevista l'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.

Infine, con un punteggio pari almeno a 9 è inoltre prevista l'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative, oltre alla determinazione sintetica del reddito

complessivo (se il reddito complessivo accertabile non eccede di 2/3 il dichiarato).

Le sanzioni. Come già detto il Modello ISA è parte integrante della dichiarazione dei redditi ed i contribuenti tenuti alla compilazione devono inviarlo all'Agenzia delle entrate unitamente al Modello Redditi 2019.

L'omessa compilazione del Modello ISA o la sua compilazione con dati errati o incompleti è punita con la sanzione pecuniaria da 250 e 2.000 euro.

Va segnalato, però, che prima di procedere a contestare la violazione, l'Agenzia delle entrate è tenuta ad invitare il contribuente a presentare il Modello omesso o a correggere spontaneamente gli errori commessi.

Nell'ipotesi di mancato invio del Modello ISA, anche dopo l'invito a presentarlo l'Agenzia delle entrate potrà procedere, previo contraddittorio, all'accertamento induttivo.